

PARTE I

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI
DELLA REGIONE E DELLO STATO

LEGGI

LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2012, n. 57:
Interventi regionali per la vita indipendente

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La Regione, in osservanza degli articoli 2, 3 e 118 della Costituzione, dell'articolo 39, comma 2, lettera 1 ter), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modificazioni, nonché dell'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, riconosce come fondamentale e strategico il diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità.
2. La Regione, per la realizzazione delle modalità di vita indipendente, favorisce l'autogestione dei servizi assistenziali al fine di contrastare il ricorso all'istituzionalizzazione, garantire la personalizzazione degli interventi, l'integrazione sociale e la permanenza nel proprio ambiente di vita delle persone con grave disabilità.
3. Nel rispetto delle risorse disponibili annualmente sul bilancio regionale, la Regione garantisce alle persone con disabilità grave il diritto alla vita indipendente ed autodeterminata, attraverso il finanziamento di progetti di assistenza personale autogestita, finalizzata a contrastare l'isolamento, a garantire la

vita all'interno della comunità e l'integrazione con il proprio ambiente sociale.

4. Per "vita indipendente" si intende il diritto della persona con disabilità all'autodeterminazione e al controllo del proprio quotidiano e del proprio futuro.
5. La vita indipendente si realizza primariamente attraverso l'assistenza personale autogestita ovvero con l'assunzione di uno o più assistenti personali.
6. L'incremento di autonomia, indipendenza e soddisfazione del disabile, costituiscono l'obiettivo di valutazione dell'efficacia degli interventi.

Art. 2

Destinatari

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti esclusivamente alle persone con disabilità in situazione di gravità, come individuate dall'articolo 3, comma 3, della legge n.104/1992, residenti nella regione, con età dai 18 ai 67 anni, nonché ai rappresentanti legali dei predetti soggetti nel caso di disabili psico-relazionali.
2. Il servizio di aiuto personale, di cui alla presente legge, è diretto ai cittadini in permanente grave limitazione dell'autonomia personale non derivante da patologie strettamente connesse ai processi di invecchiamento, non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione degli stessi.
3. Nell'individuazione dei bisogni, degli obiettivi, dei metodi e degli interventi la persona con disabilità è parte integrante dell'équipe multidisciplinare di cui all'articolo 5, secondo il modello della condivisione.
4. Qualora nell'elaborazione di un progetto emerga un'incapacità di gestione da parte della persona disabile beneficiaria o dei suoi familiari, l'équipe multidisciplinare di cui all'articolo 5 esprime parere negativo alla domanda, proponendo l'utilizzo dei soli servizi

1. Gli Enti d'ambito sociale, per la realizzazione dei progetti personalizzati ammessi ai be-

2. Il finanziamento è compatibile con l'erogazione di altre prestazioni di assistenza domiciliare fornite dagli enti preposti, nonché con i sussidi e le indennità previsti dalle vigenti leggi, eccetto che per l'assegno di cura o altra contribuzione afferente all'area della non autosufficienza.
3. I beneficiari della presente legge sono tenuti a presentare il rendiconto delle spese nei tempi e nei modi stabiliti dalle linee guida di cui all'articolo 16.

Livelli di intensità assistenziale

1. La Giunta regionale, al fine di garantire la corretta determinazione della misura del singolo finanziamento, stabilisce, nell'ambito degli indicatori di cui all'articolo 8, i parametri di riferimento da utilizzare per la determinazione del livello di intensità del bisogno assistenziale e la quantificazione del finanziamento annuale.
2. Per l'accesso ai benefici della presente legge, sono distinguibili i seguenti livelli di intensità del bisogno assistenziale: molto alto, alto, medio, basso.

Determinazione dei livelli di intensità assistenziale

1. La Giunta regionale, con apposito provvedimento e nel rispetto delle risorse disponibili sul bilancio regionale, provvede annualmente alla determinazione del livello di intensità del bisogno assistenziale, nonché alla quantificazione del relativo finanziamento di ogni singolo progetto, nel rispetto dei seguenti concorrenti indicatori:
 - a) livello molto alto, con riferimento a persone pluriminorate o non autosufficienti

- b) livello alto, con riferimento a persone pluriminorate o non autosufficienti con necessità di assistenza o sorveglianza per 24 ore al giorno;
- c) livello medio, con riferimento a persone pluriminorate o non autosufficienti senza necessità di assistenza notturna e sorveglianza costante per 24 ore al giorno, ma comunque giornaliera;
- d) livello basso, con riferimento a persone pluriminorate o non autosufficienti senza necessità di sorveglianza e assistenza costante per 24 ore giornaliere.

2. La presenza o meno di reti familiari o sociali determina esclusivamente l'oscillazione degli importi nell'ambito del livello assegnato.
3. In caso di parità nella graduatoria costituisce criterio preferenziale il minor reddito.
4. Le linee guida di cui all'articolo 16 individuano test, d'intesa con i Distretti sanitari, idonei alla rilevazione degli indicatori di cui al comma 1.

Rapporti ambiti territoriali – Regione

1. Gli Enti d'ambito sociale, entro il 31 marzo di ciascun anno, inviano le richieste di finanziamento alla Direzione della Giunta regionale competente in materia di politiche sociali.
2. Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, le richieste sono corredate da:
 - a) descrizione dei progetti individualizzati di assistenza personale autogestita;
 - b) indicazione del finanziamento richiesto per ciascun progetto, nonché di quello complessivamente richiesto per tutti i progetti;
 - c) indicazione di eventuale cofinanziamento

g) quali iniziative sono state messe in atto per la formazione degli operatori sociali

to, nonché la messa in atto di tutte le azioni necessarie a favorire il corretto ed efficace utilizzo dell'assistenza personale autogestita;

d) l'istituzione, anche attraverso specifici accordi con i centri per l'impiego territorialmente competenti, di un elenco di assistenti personali.

Art. 16

- ## Linee guida

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio per l'approvazione, le linee guida concernenti l'applicazione delle disposizioni della presente legge.

- Art. 17

- Abrogazione L.R. n. 32/2012**

1. La legge regionale 3 luglio 2012, n. 32 recante “Disposizioni per il sostegno per l’organizzazione dell’adunata nazionale degli Alpini nella Regione Abruzzo per l’anno 2014” è abrogata.

- Art. 18

- ## Norma finanziaria

1. In fase di prima attuazione agli oneri derivanti dalla presente legge, stimati per l'anno 2012 in euro 200.000,00, si fa fronte con le risorse stanziare sull'unità previsionale di base (U.P.B.) 13.01.007 "Interventi socio assistenziali per la maternità e l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia", capitolo di nuova istituzione denominato "Interventi regionali per la vita indipendente".

- a) in diminuzione U.P.B. 10.01.003 – Cap. 91511 denominato “Sostegno per l’organizzazione dell’Adunata Nazionale Alpini” per euro 200.000,00;

- b) in aumento U.P.B. 13.01.007 Capitolo di nuova istituzione denominato “Interventi regionali per la vita indipendente” per

euro 200.000,00.

3. Per il biennio 2013-2014, agli oneri stimati per ciascun anno in 100.000,00 euro, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse iscritte nella unità previsionale di base 13.01.007 "Interventi socio assistenziali per la maternità e l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia" del bilancio pluriennale 2012-2014 individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) e dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 (Norme sulla contabilità regionale).
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 19

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 23 Novembre 2012

IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI